



La **Legge di Bilancio 2023** - art. 1, comma 63 - ha stabilito una **riduzione del 5% dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività erogati nell'anno 2023**. Di conseguenza alle somme e agli importi erogati a tale titolo, si applicherà una aliquota del 5% invece di quella vigente, sino al 31 dicembre 2022, del 10%.

Il **duplice obiettivo della norma** è sia quello di un **incremento degli importi netti riconosciuti alle lavoratrici e ai lavoratori che accedono al premio di risultato**, sia quello di **incentivare una sempre maggiore diffusione della contrattazione di secondo livello stipulata dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative**.

La **tassazione agevolata del 5%** è prevista unicamente nei casi in è stato istituito un **contratto collettivo aziendale o territoriale** dove sono indicati i criteri e le modalità di attribuzione del premio. Per la stessa finalità non sono validi gli accordi aziendali (rif. interpello AdE e MLPS n. 176/2021).

Si rammenta inoltre:

- sono soggetti a tassazione agevolata i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi , redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili;
- l'accesso alle agevolazioni fiscali è riservato alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano percepito, nell'anno precedente a quello di percezione delle somme agevolate, un reddito da lavoro dipendente non superiore ad € 80.000.

Pur considerando positivamente la previsione in oggetto, rimane l'impegno della Uil affinché si arrivi all'azzeramento dell'aliquota sostitutiva, e al superamento del principio di incrementalità dei parametri di cui sopra.

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento sul merito.

Roma, 11 gennaio 2023

La Segreteria Uilm di Roma